

Crediti soddisfatti per almeno il 30-40%

di Giulio Andreani

I paletti relativi ai creditori pubblici

Con il decreto legge sulla pubblica amministrazione, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 giugno, si è sospesa l'applicazione del comma 2-bis, articolo 63 del Codice della crisi, stabilendo che, se proposta negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la transazione è omologata dal tribunale, anche senza adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, quando, oltre a essere, come in passato, conveniente per i creditori pubblici rispetto all'alternativa liquidatoria e determinante per raggiungere il 60 o 30% dei crediti oggetto dell'accordo, ricorrono le seguenti condizioni:

1 il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi è pari almeno al 30% del loro ammontare, inclusi sanzioni e interessi, se il credito complessivo, di cui sono titolari altri creditori aderenti, è pari ad almeno un quarto dell'intero importo dei debiti dell'impresa istante;

2 il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi è pari almeno al 40% del loro ammontare, comprensivo di sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento non eccede i 10 anni, se il credito complessivo, di cui sono titolari altri creditori aderenti, è inferiore a un quarto dell'intero importo dei debiti dell'impresa istante oppure se non vi è altro creditore aderente;

3 gli accordi di ristrutturazione non hanno carattere liquidatorio.

Se i debiti complessivi dell'impresa in crisi sono, ad esempio, 10 milioni e quelli tributari e contributivi sei milioni, la proposta di transazione deve prevedere un soddisfacimento di questi ultimi non inferiore al 30%, se aderiscono all'accordo altri creditori titolari di crediti per almeno 2,5 milioni (in questo caso la dilazione di pagamento può anche eccedere la durata di 10 anni).

Se invece aderiscono all'accordo altri creditori, titolari di crediti per un ammontare inferiore a 2,5 milioni, o non vi aderisce alcun creditore, il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi deve essere pari almeno al 40% e la dilazione non può eccedere i 10 anni.

In sostanza, la convenienza e la natura determinante dell'adesione dei creditori pubblici non sono più sufficienti per il cram down fiscale. Le imprese che danno corso a ristrutturazioni che escludono la prosecuzione dell'attività possono continuare ad avvalersi della transazione fiscale, ma non della omologazione forzata. Le nuove disposizioni si applicano solo alle proposte di transazione depositate dopo la loro entrata in vigore.

23 giugno 2023